

COMUNE DI BRONTE
PROVINCIA DI CATANIA

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE
RIVENDITE ESCLUSIVE E NON
ESCLUSIVE DI QUOTIDIANI E
PERIODICI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 10/07/2006

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 10 al 25 agosto 2006

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 28 agosto al 12 settembre 2006

Entrato in vigore il 13/09/2006



Il Vice Segretario
Dott. ssa Maria Teresa Sapia

Le rivendite esclusive possono ampliare la propria gamma merceologica di vendita.

L'attività di rivendita di quotidiani e periodici deve avere e mantenere in ogni caso carattere di prevalenza rispetto alla restante attività commerciale.

Per considerare prevalente la rivendita di quotidiani e periodici rispetto ad altre attività collaterale si assume come parametro di riferimento la superficie di vendita di quotidiani e periodici, che deve essere almeno il 55% della superficie di vendita complessiva.

ART. 3 – ZONIZZAZIONE E DISTANZE MINIME

Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, indicate cartograficamente nell'allegato A

Zona A centro storico

Zona B ovest centro storico

Zona C est centro storico

Nel rilascio di autorizzazioni per le nuove edicole esclusive e non esclusive e per il trasferimento nella stessa zona e in zone diverse di esercizi esistenti, si deve osservare una distanza minima di metri 350 se ubicate in centro storico, una distanza minima di 400 metri se ubicate nelle altre zone del territorio Comunale.

La distanza va calcolata secondo il percorso pedonale più breve.

Sono fatte salve le minori distanze preesistenti e i diritti acquisiti.

ART. 4 – PRESCRIZIONI GENERALI – DURATA

Le presenti norme e direttive, unitamente alla planimetria allegata, costituiscono il Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici del Comune di Bronte.

Il presente Piano non è soggetto a scadenza.

Il Comune può procedere al suo aggiornamento per sopraggiunte modifiche alla situazione distributiva della rete di vendita, nonché della situazione demografica con la procedura di cui all'art. 6 comma 2 del Decreto Assessoriale 13 novembre 2002.

ART.5 – APERTURA , TRASFERIMENTO

L'apertura e il trasferimento di rivendite esclusive e non esclusive sono soggetti ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi nel rispetto delle norme del presente piano, alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di igiene, polizia urbana, edilizia e del Codice della strada.

Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di rivendita di quotidiani e periodici devono essere presentate al comune territorialmente competente.

Il richiedente deve:

- a) essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 3, comma 2, della legge 22 dicembre 1999, n.28;
- b) non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri;
- c) non essere iscritto in albi professionali.

Le domande inoltre devono contenere anche i seguenti dati ed allegati:

- 1) ubicazione dell'esercizio o del posteggio sul suolo pubblico;

- 2) dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico ovvero l'avvio della relativa istruttoria per l'acquisizione di questi ultimi;
- 3) titolarità di autorizzazione per l'esercizio di una delle attività di cui al comma 3 art. 2 del Decreto Regionale 13 novembre 2002, per le rivendite non esclusive;
- 4) planimetria dei locali, a firma di tecnico abilitato, indicante la superficie di vendita destinata ai quotidiani e periodici;
- 5) planimetria dell'area in cui sia evidenziata la localizzazione della nuova rivendita e la rivendita esclusiva e non esclusiva più vicina, indicando la distanza da esse calcolata secondo il percorso pedonale più breve.

In caso di domande concorrenti, si seguiranno in ordine i seguenti criteri di preferenza:

- 1) migliore garanzia di accessibilità e sosta, da valutarsi sulla base di parere del Comando Polizia Municipale e dell'Ufficio Viabilità del Comune;
- 2) maggiore distanza dalle rivendite esistenti, misurata secondo il percorso pedonale più breve;
- 3) ordine cronologico di presentazione di domanda.

L'autorizzazione viene rilasciata nel termine di 60 giorni dalla data dell'istanza.

Qualora nel termine di 60 giorni non venga rilasciata l'autorizzazione o non venga comunicato il diniego, l'autorizzazione si intende negata.

L'autorizzazione per i punti di vendita esclusivi e non esclusivi, può essere rilasciata sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.

Il trasferimento di sede di un punto vendita sia nella stessa zona che in altra zona del piano, è soggetto alla preventiva autorizzazione amministrativa nel rispetto dei parametri numerici e delle distanze di cui all'art.3 del presente regolamento.

Il trasferimento della rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici non può avvenire separatamente da quella relativa all'attività prevalente di presupposto e ne segue il regime giuridico amministrativo.

Nei casi di trasferimento temporaneo per cause di forza maggiore, non si applicano le distanze di cui all'art. 3.

ART. 6 SUBINGRESSO

Il trasferimento della gestione o della proprietà, la cessazione, sono soggette a semplice comunicazione preventiva al Comune.

In caso di subingresso devono essere allegata dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi e indicati gli estremi dell'atto di cessione.

L'attività può essere continuata senza interruzione dal subentrante a condizione che sia stata presentata la comunicazione al Comune.

ART. 7 SUPERFICIE MINIME DI VENDITA E DI ESPOSIZIONE

La superficie di vendita destinata alla esposizione e vendita di quotidiani e periodici non deve essere inferiore a:

- 12 mq. Per le rivendite esclusive che non hanno altre attività commerciali collaterali
- 10 mq. Per le rivendite non esclusive.

La suddetta superficie comprende i banchi, le scaffalature e spazi espositivi. Sono esclusi i depositi, servizi, uffici e le superfici destinate ad altre attività commerciali.

Per gli esercizi di vendita collocati su suolo pubblico o di pubblico passaggio, compatibilmente con i problemi di viabilità e traffico e con gli interessi di uso pubblico del suolo, i chioschi devono avere una dimensione che consenta la più ampia esposizione delle diverse testate e comunque la superficie di vendita deve essere almeno di mq. 6 e non superiore a mq. 30.

ART. 8 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- 1) non venga attivato il punto vendita entro 12 mesi dalla data del titolo autorizzativo, fatta salva la possibilità di proroga per comprovati motivi non dipendenti dal titolare;
- 2) incorra in uno dei casi di cui all'art.3, comma 2 L.R.28/99
- 3) qualora l'operatore sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;

In quest'ultimo caso si provvede altresì alla revoca del titolo di concessione del posteggio ove l'attività è esercitata presso un chiosco ubicato su area pubblica o su area privata ad uso pubblico.

Accertata la sospensione dell'attività nei termini su indicati, il dirigente competente comunica l'avvio del procedimento di revoca della concessione, contestualmente all'avvio procedimento di revoca dell'autorizzazione.

ART. 9 REVOCA CONCESSIONE

1. Il Comune revoca la concessione del posteggio ove è installato il chiosco di rivendita quotidiani e periodici per motivi di pubblico interesse.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi della L.R. 10/91, indicando l'esistenza di posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, non può avere una superficie inferiore a quella originaria e comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 7.
4. La revoca, debitamente motivata, è disposta da dirigente competente.
5. Il Comune revoca inoltre la concessione del posteggio per violazione del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, relativamente al pagamento del canone di occupazione.
6. In tal caso si procede alla revoca qualora l'operatore non adempia all'obbligo del pagamento del canone di occupazione per importo pari ad un canone annuale.
7. Nell'ipotesi di cui al primo comma il concessionario non ha diritto all'assegnazione di altro posteggio qualora il medesimo è inadempiente all'obbligo del pagamento del canone annuale.

ART.10 CHIUSURA TEMPORANEA DELLA RIVENDITA

In caso di chiusura temporanea e ricorrente delle rivendite di quotidiani e periodici o di impedimento dei titolari delle medesime, questi devono affidare a titolari di altri esercizi commerciali del medesimo bacino di utenza, con priorità agli esercizi affini, la vendita di quotidiani e periodici.

Per chiusura superiore a cinque giorni,deve essere data comunicazione preventiva al Sindaco.

ART. 11 PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita, i centri commerciali, così come definiti dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n.28, con un limite minimo di superficie di vendite pari a metri quadrati 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadri 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

ART.12 ESENZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni,di pertinenti pubblicazioni specializzate;

- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture, e per cui risulta rispettata la condizione dell'esistenza di una forma di controllo all'accesso.

ART.13 SANZIONI

Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita di quotidiani e periodici è fatto divieto di:

- a) rifiutare di porre in vendita una testata e comunque non assicurare la parità di trattamento per le diverse testate previsto dall'art.4 del D.Lgs. n. 170/2001;
- b) esporre e vendere ai minori riviste vietate per legge ai minorenni;

Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni previste dai commi 2 e seguenti dell'art.22 della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28.



ART. 14 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano l'attività di vendita di quotidiani e periodici, i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti, comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento:

ART. 15 ABROGAZIONE NORME

Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento sono abrogate.

ART. 16 RIMANDI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Piano, si rimanda alle norme vigenti in materia, ed in particolare:

D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114

L.R. 22 dicembre 1999 n. 28

D.Lgs. 24 aprile 2001 n.170

Decreto Assessoriale del 13 novembre 2002.

ART. 17 ENTRATA IN VIGORE



Il presente regolamento entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo pretorio, in base al combinato disposto degli articoli 124 TULCP n. 267/2000 e 10 disposizioni preliminari al Codice civile.